



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

DISCIPLINARE D'INCARICO E
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL MUNICIPIO"

Cig da assegnare a seguito di aggiudicazione
Cup E64J23000840002

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 5 (cinque) del mese di giugno

TRA

IL COMUNE DI SUISIO (BG) (C.F. 00321890162), di seguito denominato convenzionalmente "Amministrazione" qui rappresentato dall'Arch. Mascia Vavassori, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, che qui agisce in nome e per conto del Comune di SUISIO.

E

L'ING. GABRIELE GRITTI, nato a BERGAMO, in data 09/07/1983. C.F. GRTGRL83L09A794X, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. A3636 della società ST CONSULTING SRL con sede legale in Bergamo, Via Monte Sabotino nr. 2, C.F./P.IVA: 03094400169 pec: stconsultingsrl@pec.it, in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di libero professionista,

PREMESSO

Che in data 24/11/2023 con determinazione Tecnica n. 98 reg. gen. n. 108, è stato affidato l'incarico professionale inerente alla progettazione del livello di progettazione esecutiva, comprensiva di direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se previsto) e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto integrato a seguito di adeguamento importo dei lavori con determinazione Tecnica n. 35 reg. gen. n. 108 del 22/04/2025

Che in data 12/05/2025 con determinazione Tecnica n. 41 reg. gen. n. 128, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per intervento di efficientamento e riqualificazione energetica della sede municipale del Comune di Suisio (BG) alla ditta Quadrifoglio Srl;

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente incarico è l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti il collaudo tecnico, amministrativo, contabile, in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

L'opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda di dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti del Municipio"

ART. 2
CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta contabilizzazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati,

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL,

Inoltre, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).

Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario dell'incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/2023, qualora su richiesta del RUP, l'affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

Nell'esecuzione dei servizi, l'affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 36/2023. L'Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati.

Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori.

L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP, con il Direttore dei Lavori;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;

ART. 3
RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ART. 4
DURATA

L'operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto o eventualmente prima della stipula del contratto in via d'urgenza e per tutta la durata dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti del Municipio", stimati, secondo il cronoprogramma di progetto, in giorni 270 (duecentosettanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi/imprevisti.

Il Servizio terminerà all'atto di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, che dovrà essere presentato entro aprile 2026 secondo il cronoprogramma di progetto redatto sulla base delle indicazioni del bando RECAP

I termini di consegna verranno congruamente prorogati per causa di forza maggiore, per giustificati motivi, a giudizio del Comune o per l'entrata in vigore di leggi che disciplinano le opere da realizzare posteriormente alla data di conferimento dell'incarico.

I termini di cui sopra sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale di cui all'art.9.

ART. 5
COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6
CORRISPETTIVO

Per le operazioni di collaudatore tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, si stabilisce un compenso pari al valore di €. 13.000,00 oltre oneri e iva e pertanto pari a €.

ART. 7
MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILITA'

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le seguenti modalità:

La liquidazione del compenso sarà in misura proporzionale alla liquidazione dei SAL all'impresa a seguito dell'esito di verifica da parte del collaudatore, mentre il saldo dell'onorario di cui sopra ad avvenuta approvazione del collaudo.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, il professionista si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata. A tal fine si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata e ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto. Il professionista dovrà altresì compilare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/10.

ART. 8
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.*** rilasciata da *** con massimale minimo di €.***, che copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei livelli progettuali in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito al precedente art.4, pena l'esenzione per l'Amministrazione comunale dal pagamento della parcella professionale.

ART. 9
PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- presentazione degli elaborati ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 4, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1,0 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore del contratto. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento. Tale ipotesi costituirà grave errore contrattuale da parte dei professionisti.

Nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11
ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso altresì in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 12
RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 13
INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Il professionista si impegna a non partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la presente attività di progettazione; l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario del presente incarico di progettazione.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.

A tal fine il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14
CONTROVERSIE



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 60 giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista.

Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente.

ART. 15
RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16
DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a BONATE SOPRA con recapito in Via DON CARLO MAZZOLA N. 2/A, *** a *** (***), presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti e che risulta essere la seguente ***.

ART. 17
SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno a esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18
CLAUSOLE FISCALI

La presente Convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico del professionista (carta da bollo, atto e registrazione).

Si dà atto che il presente disciplinare riguarda materia soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, a carico dell'Amministrazione, e pertanto si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

ART. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati per gli usi consentiti dalla legge.



COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA DE GASPERI N. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Mascia Vavassori

Documento informatico

sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL PROFESSIONISTA

Ing. GABRIELE GRITTI

Documento informatico

sottoscritto con firma digitale

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.